

Allegato "A"

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FONTANALUCCIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Premessa

1. È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica Fontanaluccia Associazione di Promozione Sociale in breve "ASD Fontanaluccia APS", avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").
2. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Fontanaluccia Associazione di Promozione Sociale, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
3. L'Associazione Sportiva Dilettantistica Fontanaluccia Associazione di Promozione Sociale accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto, ai regolamenti di C.S.I. e U.I.S.P. quali Enti di Promozione

	Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico	
	(C.I.P.).	
	Art. 1 – Denominazione sociale	
	1. L'Associazione assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica Fontanaluccia Associazione di Promozione Sociale”	
	(d'ora in avanti detta anche Associazione).	
	2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.	
	3. L'inserimento dell'acronimo “APS” nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.	
	Art. 2 – Scopi e Attività	
	1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:	
	a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;	
	b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;	

	c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;	
	d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;	
	e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;	
	f) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;	
	g) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;	
	h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percor-	

	si di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associa-	
	tivi.	
	3. Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36	
	del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gesti-	
	sce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la	
	formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività spor-	
	tiva dilettantistica, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e	
	non esaustivo, alle seguenti discipline sportive: atletica leggera, calcio,	
	danza sportiva, ginnastica sportiva finalizzata alla salute e al fitness,	
	pallavolo e tennis.	
	4. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore,	
	l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità	
	sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse ge-	
	nerale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e dif-	
	fusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di in-	
	teresse generale di cui al presente articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale o religioso;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o	
	prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modifi-	
	cazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone	

	svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo.	
	5. L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante	
	l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e	
	strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.	
	6. In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in fa-	
	vore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo pre-	
	valente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone	
	aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35,	
	comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione	
	potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavo-	
	ro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello	
	svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle	
	finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del de-	
	creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	7. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano se-	
	condarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo	
	criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	
	117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata	
	all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse	
	da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e	
	condizioni.	
	8. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi	
	di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.	

	117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'atti-	
	vità di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata	
	e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la ces-	
	sione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando ri-	
	sorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	e il pubblico.	
	Art. 3 – Durata e sede	
	1. L'Associazione ha durata illimitata.	
	2. L'Associazione ha sede legale in via Don Mario Prandi n. 1, nel Comu-	
	ne di Frassinoro (MO).	
	3. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta	
	modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competen-	
	ti.	
	Art. 4 – Ammissione degli associati	
	1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condi-	
	vidono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attivi-	
	tà di interesse generale.	
	2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere infe-	
	riore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costi-	
	tuzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Asso-	
	ciatione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.	
	3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni	
	economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione	

	degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della	
	quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivaluta-	
	bile.	
	4. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.	
	5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazio-	
	ne su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve esse-	
	re comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.	
	6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministra-	
	zione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della doman-	
	da e comunicarla all'interessato.	
	7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di riget-	
	to, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della suc-	
	cessiva convocazione.	
	8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il di-	
	ritto di recesso.	
	Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati	
	1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.	
	2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:	
	a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;	
	b) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli as-	
	sociati e in regola con il pagamento della quota associativa, se previ-	
	sta;	
	c) frequentare i locali dell'Associazione;	
	d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Asso-	
	ciatione;	

	e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
	f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;	
	g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;	
	h) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	3. Gli associati hanno l'obbligo di:	
	a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;	
	b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.	
	Art. 6 – Perdita della qualifica di associato	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) morte,	
	b) recesso, formalizzato per iscritto;	
	c) esclusione.	
	2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.	
	4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	

Art. 7 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo di amministrazione;

c) l'Organo di controllo;

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – ove nominato – ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

	4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua as-	
	senza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti	
	all'Assemblea stessa.	
	5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del	
	bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da	
	chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il	
	luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
	6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, pec o email al	
	recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella	
	sede dell'Associazione.	
	7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli	
	associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono	
	palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferen-	
	za o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi	
	verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se	
	nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del	
	verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenu-	
	ti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	

	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, non-	
	ché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.	
	10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria	
	quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la	
	trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti	
	gli altri casi.	
	Art. 9 – Compiti dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:	
	a) nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove	
	obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di	
	controllo;	
	b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione le-	
	gale dei conti;	
	c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associa-	
	zione;	
	d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;	
	e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	f) delibera sull'esclusione degli associati;	
	g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;	
	h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	

	i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.	
	Art. 10 – Assemblea ordinaria	
	1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.	
	2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.	
	3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.	
	Art. 11 – Assemblea straordinaria	
	1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.	
	Art. 12 – L'Organo di Amministrazione	
	1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.	
	2. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e undici, incluso il Presidente e Vicepresidente.	
	3. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.	

	4. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea.	
	In particolare, tra gli altri compiti:	
	a) amministra l'Associazione,	
	b) attua le deliberazioni dell'assemblea,	
	c) nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione,	
	d) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,	
	e) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,	
	f) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,	
	g) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	h) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;	
	i) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	j) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	

	k) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bi-	
	lanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.	
	5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Pre-	
	sidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti.	
	La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche asso-	
	ciate.	
	6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli	
	amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.	
	7. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualevolta il Presidente lo ri-	
	tenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei compo-	
	nenti dell'organo di amministrazione.	
	8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno	
	nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consi-	
	glieri, a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata per	
	la riunione stessa.	
	9. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente	
	la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioran-	
	za dei presenti.	
	10. Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche	
	per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si da-	
	rà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se	
	nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del	
	verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	

	b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Art. 13 – Il Presidente	
	1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.	
	2. Il Presidente:	
	a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;	
	b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;	
	c) convoca e presiede l'Assemblea;	
	3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.	
	4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni vo-	

	lontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza	
	dei presenti.	
	5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convo-	
	ca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di ammini-	
	strazione.	
	6. Il Vicepresidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi	
	membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta que-	
	sti sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	Art. 14 - L'Organo di controllo	
	1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le	
	categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si ap-	
	plica l'art. 2399 del codice civile.	
	2. L'Organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei prin-	
	cipi di corretta amministrazione;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale	
	• attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in	
	conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitorag-	
	gio svolto.	
	3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Asso-	

	ciazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di	
	controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di con-	
	trollo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previ-	
	sti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale	
	dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale	
	iscritto nell'apposito registro.	
	Art. 15 – Revisione legale dei conti	
	1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017,	
	n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti.	
	2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di	
	controllo.	
	Art. 16 – Libri sociali	
	1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a	
	cura dell'organo di amministrazione;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministra-	
	zione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura	
	dell'organo a cui si riferiscono;	
	d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.	
	2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa,	
	hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale	

	dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo	
	competente	
	Art. 17 – Patrimonio	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili,	
	materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.	
	2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,	
	proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgi-	
	mento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Art. 18– Divieto di distribuzione degli utili	
	1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai	
	sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	Art. 19 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo fun-	
	zionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:	
	quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamenta-	
	ri, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle atti-	
	vità diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di	
	cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni at-	
	tuative.	
	Art. 20 - Bilancio di esercizio	
	1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decor-	
	renza dal primo gennaio di ogni anno.	

	2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene	
	approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di	
	motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo	
	settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.	
	3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve	
	rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finan-	
	ziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla nor-	
	mativa stessa.	
	4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e stru-	
	mentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio	
	2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto	
	nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendi-	
	conto medesimo.	
	Art. 21 - Bilancio sociale	
	1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo	
	3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti,	
	l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bi-	
	lancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavo-	
	ro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di am-	
	ministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio cui si riferisce.	
	Art. 22– Convenzioni	
	1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministra-	
	zioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio	

	2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne de-	
	termina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente	
	dell'associazione, quale suo legale rappresentante.	
	2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la	
	sede dell'Associazione.	
	Art. 23– Personale retribuito	
	1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di presta-	
	zioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo	
	quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interes-	
	se generale e al perseguimento delle finalità statutarie.	
	2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli asso-	
	ciati.	
	3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla	
	legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.	
	Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	
	1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposi-	
	zioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è	
	devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto le-	
	gislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità	
	sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigen-	
	ti.	

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente
scelti tra i propri associati.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli
eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi,
si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117 e s.m.i.; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo
settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.

Aghilli
Enrica Medici

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Sportello di Fiorano Modenese

Registrato il 03/07/2024

al n. 2023 Atti Privati Serie 3

ALLEGATO N° 1 allegati

IL FUNZIONARIO IL Funzionario(*)
Enrica Medici *Enrica Medici*
Firma su delega del Direttore Provinciale
CARW EXCEM

